



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 15

OGGETTO: UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 14 del CCNL 22/01/2004 E DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PISCIOTTA E SAN GIOVANNI A PIRO.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 11,35 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON.ETTORE LIGUORI..... SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE
DOTT. SERGIO DI BLASIVICE SINDACO

assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: UTILIZZO DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 14 del CCNL 22/01/2004 E DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PISCIOTTA E SAN GIOVANNI A PIRO.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 02.12.2020 è stata disposta l'utilizzazione, extra orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, dell'attività lavorativa presso il Comune di Pisciotta per n. 12 ore settimanali dell'arch. Raffaele Laino, dipendente a tempo pieno e indeterminato Cat. D, Posizione Economica D6, del Comune di San Giovanni a Piro;

Valutata la necessità di confermare tale assetto organizzativo, al fine di assicurare il funzionamento ottimale del Settore Urbanistica – Governo del Territorio, stabilendo un numero maggiore di ore presso questo Ente da parte del suddetto dipendente;

Visto l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale di qualifica non dirigenziale del comparto Regioni - Autonomie Locali che prevede la possibilità per gli Enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, anche in termini di gestione delle risorse, di utilizzare il personale di altri Enti, con il consenso dei lavoratori interessati, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

Evidenziato che la finalità sottesa alla predetta norma è quella di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali dell'Ente locale e di assicurare una economica gestione delle risorse;

Visto l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 che recita testualmente: *"I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Dato atto che il Comune di Pisciotta ha una popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti;

Dato atto che con nota prot. n. 1141 del 10 febbraio 2021, dando seguito alla collaborazione intrapresa, il Comune di Pisciotta ha manifestato al Comune di San Giovanni a Piro la volontà di approvare una convenzione per l'utilizzo condiviso dell'arch. Raffaele Laino nei rispettivi uffici tecnici ai sensi dell'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, richiedendo, inoltre, di rinnovare l'autorizzazione al suddetto dipendente allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Pisciotta, fuori dal suo orario di servizio presso l'Ente di appartenenza, per n. 6 ore settimanali;

Considerato che, nello spirito di reciproca collaborazione, il Comune di San Giovanni a Piro, con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.02.2021, ha autorizzato lo svolgimento dell'attività

lavorativa del dipendente arch. Raffaele Laino presso il Comune di Pisciotta per n. 6 ore settimanali, ai sensi del citato art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, nonché l'utilizzo condiviso e congiunto con il Comune di Pisciotta dello stesso dipendente per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per un anno, salvo proroga;

Dato atto che la stessa Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Molise, con la Deliberazione n.109/2017/PAR del 17 marzo 2017, ha precisato che *".....omissis..... si ritiene di poter affermare che la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un Ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";*

Atteso che tale condivisione è tesa ad assicurare il funzionamento ottimale di alcune attività dell'Ente richiedente e, per i limiti e le modalità con cui essa è stata definita, d'intesa tra i vertici dei due Enti interessati, è tale da non inficiare l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di istituto dell'Ufficio Tecnico presso l'Ente di appartenenza;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, ai commi dal 6 al 10, impone alle P.A. di non conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre P.A. senza una previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, pena la nullità dei provvedimenti, con sanzioni per il funzionario responsabile e per l'amministrazione conferente l'incarico rivelatosi nullo;

Evidenziato che:

- scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un Ente anche di piccole dimensioni;
- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

Visto lo schema di convenzione, costituito da n. 11 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 48 in ordine alle competenze della Giunta Comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di **approvare** l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Pisciotta e il Comune di San Giovanni a Piro, al fine di poter utilizzare, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (n. 12 ore settimanali), l'arch. Raffaele Laino, dipendente del Comune di San Giovanni a Piro, inquadrato nella categoria D, posizione economica D6, con profilo professionale Funzionario Tecnico;
2. Di **autorizzare** ed incaricare il Sindaco pro tempore per la sottoscrizione della convenzione di cui innanzi;

3. Di **prendere atto**, inoltre, che è stata autorizzata l'utilizzazione dell'attività lavorativa dell'arch. Raffaele Laino presso il Comune di Pisciotta per n. 6 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, nel rispetto dei vincoli definiti dal D.Lgs. n. 66/2003, in materia di orario di lavoro, ovvero entro le n. 48 ore settimanali complessive;
4. Di **dare atto** che l'espletamento da parte del citato dipendente dell'attività lavorativa presso questo Ente non deve recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza;
5. Di **trasmettere** copia della deliberazione relativa alla presente proposta al Comune di San Giovanni a Piro e al dipendente interessato;
6. Di **dichiarare** la deliberazione relativa alla presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco
On. Ettore Liguori

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Faracchio

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA – GOVERNO DEL TERRITORIO – AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO IL 22 GENNAIO 2004.

L'anno duemilaventuno, il giorno __ del mese di _____,

tra

- il Signor **Ferdinando Palazzo**, nato a Maratea (PZ) il 09.06.1971_, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di **Sindaco** pro tempore e legale rappresentante del **Comune di San Giovanni a Piro**, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 18.2.2021, esecutiva

e

- il Signor **Ettore Liguori** nato a Pisciotta il 19.12.1949, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di **Sindaco** pro tempore e legale rappresentante del **Comune di Pisciotta**, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2021, esecutiva;

PREMESSO

- che l'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo (es. le convenzioni);
- che, inoltre, la flessibilità organizzativa introdotta dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- che, in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, al di là delle citate forme associative di gestione, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli Enti Locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni (altre e diverse dalle tipologie sopra citate) e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18.02.2021 il Comune di San Giovanni a Piro, in applicazione della sopra citata normativa contrattuale, ha consentito di stipulare apposita Convenzione con il Comune di Pisciotta per l'utilizzo condiviso e congiunto, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 Gennaio 2004, di risorse umane in forza presso il Comune di San Giovanni a Piro, nella figura dell'Arch. Raffaele Laino, assegnato al Settore Urbanistica, per n. 12 ore settimanali, ed ha autorizzato lo svolgimento, presso il Comune di Pisciotta, dell'attività lavorativa dello stesso dipendente per n. 6 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004;
- che, quanto sopra è stato determinato in accoglimento della richiesta prot. n. 1141/2021 in tal senso, avanzata dal Comune di Pisciotta, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2021, a sua volta, ha determinato di convenzionarsi con il Comune di San Giovanni a Piro per l'utilizzo parziale, ex art. 14 del C.C.N.L. del 22 Gennaio 2004, di personale del Comune di San Giovanni a Piro, nella persona dell'Arch. Raffaele Laino, approvando il relativo schema di convenzione ed autorizzando il Sindaco a sottoscriverla in nome e per conto del Comune di Pisciotta, disponendo, inoltre, l'utilizzazione dell'attività lavorativa presso il Comune di Pisciotta per n. 6 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004.

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

Art. 1

Oggetto, Finalità e Profili Generali di Riferimento

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di San Giovanni a Piro da parte del Comune di Pisciotta, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m. e i.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di San Giovanni a Piro acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Pisciotta, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 2

Individuazione del personale utilizzato

La figura espressamente individuata e richiesta dal Comune di Pisciotta è quella del Responsabile di Servizio, arch. Raffaele Laino – Cat. D – Pos. Ec. D6.

L'utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso, antecedente all'inizio del periodo di utilizzo, da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso.

Art. 3

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovata dietro motivata richiesta da parte del Comune di Pisciotta.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso anticipato avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.

Art. 4

Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Pisciotta, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel comune, è pari a n. 12 (dodici) ore settimanali, da effettuarsi nei giorni di mercoledì e venerdì.

Se richiesto dal Comune di Pisciotta, il dipendente è autorizzato con la stipula della presente convenzione a prestare servizio presso il Comune di Pisciotta per ulteriori 6 ore da organizzare al di fuori e compatibilmente con l'orario di servizio cui è tenuto presso il Comune di San Giovanni a Piro.

Art. 5

Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente è gestito dal Comune di San Giovanni a Piro.

In ogni caso, il Comune di Pisciotta richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di San Giovanni a Piro per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di San Giovanni a Piro ogni informazione inerente il personale di che trattasi.

Art. 6

Oneri finanziari e Riparto

La spesa relativa al trattamento economico, comprensiva dei costi assicurativi e previdenziali, è ripartita in rapporto diretto alle ore lavorative prestate presso ciascun Comune, proporzionalmente, quindi, alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le seguenti percentuali:

- Comune di San Giovanni a Piro: retribuzione lorda, per n. 24 ore settimanali 66,67 per cento
- Comune di Pisciotta: retribuzione lorda, per n. 12 ore settimanali 33,33 per cento

L'Ente utilizzatore, Comune di Pisciotta, rimborserà al Comune di San Giovanni a Piro, mensilmente, le spese anticipate da parte del Comune di San Giovanni a Piro, gli oneri conseguenti al servizio del dipendente in argomento presso il suddetto ente utilizzatore. Il rimborso avverrà non oltre mese successivo a quello di riferimento periodico.

Art. 7

Revisioni e Possibili Estensioni Temporalì della Convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata;
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 8

Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 9

Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune di Pisciotta utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di San Giovanni a Piro contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune di Pisciotta o comunque ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quando il Comune di Pisciotta non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi dei precedenti periodi.

Art. 10

Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con procedimento di bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo si procederà all'adesione dei rimedi previsti dall'ordinamento, ivi compreso il ricorso al giudice competente.

Art. 11

Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti uguali.

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Comune di San Giovanni a Piro

IL SINDACO

Per il Comune di Pisciotta

IL SINDACO

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 01 APR, 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio




La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.02.2021

- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 01 APR, 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 01 APR, 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

